

# Il Controllo Ufficiale presso un impianto di incenerimento a bassa capacità

Angela Soriani – Ferrara, 28 ottobre 2014



# Regolamento (CE) n. 1069/2009

- **Articoli 12, 13 e 14**
- Smaltimento e uso di materiali di categoria 1, 2, 3
- I materiali ... sono:
- a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:
- i) direttamente, senza trasformazione preliminare;
- **Articolo 15**
- Misure di attuazione
- ..omissis
- d) le condizioni per l'incenerimento e il co-incenerimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- **Articolo 24**
- Riconoscimento di stabilimenti o impianti
- 1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:
- Omissis...
- b) smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;

# Regolamento (CE) n. 1069/2009

- **Articolo 27**
- **Misure di attuazione**
- Le misure di attuazione della presente sezione e della sezione I del presente capo sono stabilite per quanto riguarda:
  - ..omissis
  - h) prescrizioni applicabili all'incenerimento o al co-incenerimento in impianti a bassa e ad alta capacità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c);
- **Articolo 28**
- Gli operatori istituiscono, attuano e mantengono controlli interni nei propri stabilimenti o impianti al fine di monitorare il rispetto del presente regolamento. Gli operatori garantiscono che nessun sottoprodotto animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità al presente regolamento lasci lo stabilimento o l'impianto, eccetto per lo smaltimento.

## La norma ambientale – Direttiva 200/76/CE

- *Per motivi di coerenza l'incenerimento dovrebbe essere effettuato nel rispetto della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (consideranda n. 39 del Reg. (CE) 1069/2009)*

### **Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 – “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”**

- Art. 3.  
*Esclusioni*
- 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:
- a) impianti che trattano esclusivamente una o più categorie dei seguenti rifiuti:
- ..omissis
- 7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

## Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

### ALLEGATO III “SMALTIMENTO E RECUPERO”- CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI APPLICABILI ALL'INCENERIMENTO E AL COINCENERIMENTO

- Sezione 1
- Gli operatori garantiscono:
- lo smaltimento dei S.O.A. il più presto possibile dopo il loro arrivo,
- immagazzinaggio corretto fino allo smaltimento
- disposizioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei container e dei veicoli in un'area dedicata in cui le acque reflue sono smaltite conformemente alla normativa dell'Unione, in modo da evitare rischi di contaminazione.

## Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

- impianti ubicati su un terreno duro e ben drenato
- dotati di dispositivi appropriati di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli (obbligo un programma documentato di lotta)
- Il personale ha accesso ad adeguate strutture per l'igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi
- Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia dei locali devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.

## Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

- Il controllo dell'igiene include regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni.
- adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo al ricevimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati per evitare, o limitare per quanto possibile, i rischi diretti per la salute umana o animale.
- Gli animali non hanno accesso agli impianti, ai sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati in attesa di incenerimento o coincenerimento o alle ceneri risultanti
- L'immagazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati in attesa di incenerimento o coincenerimento e delle ceneri è effettuata in contenitori coperti, correttamente identificati e, se del caso, a tenuta stagna.

## Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

I sottoprodotti di origine animale non inceneriti completamente vengono inceneriti nuovamente o smaltiti con altri mezzi, ad eccezione dello smaltimento mediante deposito in una discarica autorizzata, conformemente agli articoli 12, 13 e 14 del

Regolamento (CE) n. 1069/2009.

- Se l'impianto di incenerimento è situato in un allevamento di bestiame, sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) vi deve essere totale separazione fisica tra le apparecchiature di incenerimento o coincenerimento, da un lato, e il bestiame, il mangime e le lettiere, dall'altro, se necessario mediante recinzioni;
- b) le apparecchiature devono essere dedicate esclusivamente al funzionamento dell'inceneritore e non vanno utilizzate altrove nell'allevamento o, in alternativa, pulite e disinfettate prima di un tale uso;
- c) il personale che lavora nell'impianto deve cambiarsi gli indumenti esterni e le scarpe prima di toccare il bestiame o il mangime.

# Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

## Sezione 2 - Condizioni operative

- Gli impianti di incenerimento o coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi o a una temperatura di 1 100 °C per 0,2 secondi. La temperatura è misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di incenerimento o coincenerimento, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.

# Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

## Sezione 3 - Residui dell'incenerimento e del coincenerimento

- 1. I residui dell'incenerimento o del coincenerimento, nonché gli inerenti rischi, devono essere ridotti al minimo. Tali residui sono recuperati, se del caso, direttamente all'interno dell'impianto o al suo esterno conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione o smaltiti in una discarica autorizzata.
- 2. Il trasporto e l'immagazzinaggio intermedio di residui secchi, anche sotto forma di polvere, sono realizzati in modo tale da impedire la dispersione nell'ambiente (ad esempio, in contenitori chiusi).

## Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

- Sezione 4 - Misurazione della temperatura e altri parametri
- Occorre adottare tecniche di monitoraggio dei parametri e delle condizioni del processo di incenerimento o coincenerimento.
- Il riconoscimento rilasciato dall'autorità competente o le condizioni ad esso annesse specificano le prescrizioni riguardanti la misurazione della temperatura.
- Il funzionamento delle attrezzature di monitoraggio automatiche è sottoposto a un controllo e a un test di verifica annuale.
- I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento previste nel presente regolamento, secondo le procedure decise dall'autorità in questione.

## Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

### Sezione 5 - Funzionamento anomalo

- In caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomalo di un impianto di incenerimento o coincenerimento l'operatore riduce o blocca le attività appena possibile, finché non viene ripreso il normale funzionamento.

# Regolamento (UE)142/2011 e succ. mod. e int.

- CAPO III - IMPIANTI A BASSA CAPACITÀ DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO
- Gli impianti di incenerimento o coincenerimento che trattano solo sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, che dispongono di una capacità inferiore a 50 kg all'ora o per lotto (impianti a bassa capacità) e la cui attività non è sottoposta al rilascio di un'autorizzazione secondo la direttiva 2000/76/CE:
  - a) possono essere utilizzati solo per lo smaltimento di:
    - i) carcasse di animali da compagnia di cui all'articolo 8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009; oppure
    - ii) materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), e) ed f), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9 o materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;
  - b) devono essere dotati di un bruciatore ausiliario qualora siano introdotti nell'impianto a bassa capacità materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
  - c) hanno modalità di funzionamento che riducono i sottoprodotti di origine animale completamente in cenere.
-



# Coincenerimento

grazie per l'attenzione

